

ogni modo alla detta conservazione se, oltre a non perdere i benefici susposti, vogliono non risentire un danno sensibile ed immediato da una eventuale incuria che provochi un decremento.

Tale norma non è che il perfezionamento di una vecchia disposizione finora in vigore, per cui una Agenzia non percepisce il premio sullo incremento di un esercizio se prima non abbia coperto l'eventuale decremento precedente. - Si tratta ora di stabilire che il decremento di un ramo, anziché essere computato sull'incremento dello anno o degli anni futuri dello stesso ramo, sia fatto pagare di volta in volta e nella misura del 10% per le ordinarie e del 12% per le popolari sull'eventuale premio incremento incassi dell'altro ramo, fino alla capienza di esso; salvo il caso di impossibilità totale o parziale per eventuale decremento che si verifichi contemporaneamente in tutti e due i rami ordinario e popolare. Resta però inteso che in tal caso, e specialmente se l'andamento degli incassi di una Agenzia Generale non fosse soddisfacente, la Direzione Generale, oltre a riportare sugli esercizi futuri il residuo decremento, non mancherebbe di adottare provvedimenti adeguati alla circostanza.